

ALLEGATO N. 17

**DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI N. 451/2020**

***“Riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli musei
di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre
2019, n. 160”***



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 concernente l'istituzione del Ministero per i beni e attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 contenente la riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*, e in particolare l'art. 1, commi 359, che istituisce il fondo per il funzionamento dei piccoli musei, con dotazione di 2 milioni di euro a partire dall'anno 2020, al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e 360, che demanda ad apposito decreto ministeriale il piano di riparto relativo alle risorse del fondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante il nuovo *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*;

VISTO il decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, recante *Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale*;

VISTO il decreto ministeriale del 27 novembre 2014 recante *Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale*;

VISTO il decreto ministeriale del 28 gennaio 2020, recante *Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*;

VISTO il decreto ministeriale del 29 gennaio 2020, recante *Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale*;

RITENUTO necessario provvedere al riparto del fondo sopracitato, pari a 2 milioni di euro, finalizzato ad assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche dei piccoli musei;

RITENUTO opportuno ripartire il suddetto fondo per il funzionamento dei piccoli musei in quote di pari importo, in misura utile a garantire comunque il perseguimento delle finalità del fondo;

CONSIDERATO che l'importo del fondo per il funzionamento dei piccoli musei grava sul capitolo 5681/p.g. 1;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

DECRETA

ART. 1

(Riparto del fondo)

1. Il fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con dotazione di 2 milioni di euro a partire dall'anno 2020, è rivolto ai musei regionali, provinciali, civici o privati, gestiti da soggetti pubblici o da organizzazioni non profit, che non sono stati destinatari, nell'ultimo biennio, di contributi o finanziamenti statali.

2. Per piccolo museo si intende una struttura permanente, senza scopo di lucro, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, cataloga, tutela, promuove, comunica, espone e rende fruibile il patrimonio materiale e immateriale, facendo ricerca e divulgazione culturale e offrendo esperienze di educazione e intrattenimento, avente entrate non superiori a 20.000 (ventimila) euro. Non concorrono al raggiungimento del limite di cui al primo periodo le entrate destinate alle spese per il personale.

3. Le risorse sono ripartite tra i soggetti di cui al presente articolo in parti uguali e comunque in misura non superiore a 10.000 euro per ciascun beneficiario. A tal fine i soggetti partecipano a una procedura, mediante apposita domanda, ai sensi dell'articolo 2.

ART. 2

(Assegnazione delle risorse)

1. Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'articolo 1, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede in Italia;
- b) avere adottato uno statuto o regolamento, con atto pubblico o privato, in cui risulti l'istituzione dell'ente, la sua organizzazione e la sua missione;
- c) utilizzare modalità di gestione che offrono esperienze originali, esprimendo un forte legame con il territorio e la comunità locale in cui il museo ha sede, testimoniato dalla specificità della collezione, dalle tematiche approfondite dal museo, dal contributo attivo della comunità locale nello sviluppo del museo e dalla collaborazione progettuale con gli istituti scolastici e altre istituzioni culturali locali;
- d) garantire l'apertura al pubblico almeno 24 ore settimanali;
- e) aver svolto negli ultimi due anni almeno cinque iniziative rivolte alla comunità locale e al territorio nel quale operano;
- f) aver creato almeno una pagina *social* di comunicazione e promozione del museo e del territorio.

2. I musei partecipano alla procedura mediante la predisposizione di specifici progetti. I progetti possono riguardare:

- a) il miglioramento del funzionamento ordinario del museo;
- b) la realizzazione di interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- c) la implementazione della fruizione del patrimonio in esso contenuto;
- d) l'adeguamento alle norme di sicurezza, anche mediante l'adozione di misure di contenimento in conseguenza dell'emergenza da Covid-19;
- e) il potenziamento delle attività di comunicazione e di promozione, anche attraverso la creazione di un sito *web* del museo.



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

3. Entro trenta giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Musei pubblica nel sito *web* del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un apposito avviso, contenente le modalità di svolgimento della procedura di riparto del fondo, l'indicazione dei termini per la presentazione delle domande, e i criteri di assegnazione dei fondi.

4. All'esito della procedura, il fondo per il funzionamento dei piccoli musei è ripartito, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, con decreto del Direttore generale Musei.

ART. 3

(Verifiche e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Musei, la revoca della quota del fondo assegnata, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

ART. 4

(Osservatorio sui piccoli musei)

1. È istituito presso la Direzione generale Musei l'Osservatorio sui piccoli musei, composto da tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uno dell'Istat e uno dell'Associazione nazionale piccoli Musei.

2. L'Osservatorio opera con le finalità di analizzare la realtà dei piccoli musei e presentare proposte per accrescerne l'attrattività e l'integrazione nello sviluppo culturale del territorio, compresa l'istituzione del marchio "piccoli musei", nonché di promuovere la rete dei piccoli musei, favorendo altresì la sinergia con gli enti locali e i soggetti operanti sul territorio di riferimento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 8 ottobre 2020

IL MINISTRO

